

Mel. Sì, abbandonano la prima parte; quindi l'articolo, nella sua prima parte, resta quale è proposto dalla Commissione e dal Ministero. Nella seconda parte la Commissione ed il Governo accettano che si dica: « 1° La diserzione qualificata, cioè con asportazione d'armi *da fuoco* del Corpo. » E nel numero 2° si deve dire, dopo la parola minacce, o vie di fatto, invece di *e*.

Nicotera, ministro dell'interno. Ma ciò è detto dall'articolo 142 del Codice penale militare, ed è inutile ripeterlo qui.

Mel. Se l'articolo 142 del Codice penale militare fosse stato nella sua prima parte e nel numero 3, che riguarda l'asportazione delle armi *da fuoco*, riprodotto testualmente nella legge del 1865 e nell'articolo 28 del presente disegno di legge, la questione da me sollevata non avrebbe avuto ragione di essere. Io, per amore di brevità, non ho abbastanza spiegata questa seconda parte del mio emendamento. Veda, onorevole ministro, si è fatta in passato la questione (e si potrebbe, senza il mio emendamento, rifarla in avvenire, applicandosi l'articolo 28 della legge da lei proposto) se in detto articolo, parlandosi semplicemente di *diserzione con asportazione di armi del Corpo*, siano, per la dicitura generica usata, comprese tra le armi, anche quelle da taglio, oltre quelle da fuoco. Se la decisione del magistrato venisse ad essere affermativa, noi, in questo modo, avremmo peggiorata la condizione delle guardie di città, di fronte a quella degli altri militari propriamente tali, ai quali deve essere applicato l'articolo 142 del Codice penale militare, che non considera come circostanza qualificante la diserzione con la asportazione delle armi diverse da quelle da fuoco.

Nicotera, ministro dell'interno. Va bene.

Presidente. Dunque l'articolo viene così modificato:

« Art. 28. È punita secondo il Codice penale militare e dai Tribunali militari:

1° La diserzione qualificata, cioè con asportazione d'armi da fuoco del Corpo;

2° L'insubordinazione ai superiori, accompagnata da minacce o vie di fatto.

« Sono superiori i graduati del Corpo e gli ufficiali di pubblica sicurezza. »

Lo pongo a partito.

(È approvato).

« Art. 31. Le guardie di città sono dirette

e comandate nel servizio, sotto la dipendenza dell'autorità politica, dagli ufficiali di pubblica sicurezza.

« Al comando delle guardie nelle città, sedi di questura, sarà dal Ministero dell'interno designato un ufficiale di pubblica sicurezza, il quale dovrà in servizio vestire la divisa che sarà stabilita dal regolamento. »

Rospigliosi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Rospigliosi. Vorrei pregare l'onorevole ministro e la Commissione di accettare una trasposizione della prima parte di questo articolo.

L'inciso « sotto la dipendenza dell'autorità politica » viene dopo l'altro « le guardie di città »; cosicchè sembra che gli ufficiali di pubblica sicurezza sieno esonerati dalla dipendenza dell'autorità politica. Se invece si dicesse: « Le guardie di città sono dirette e comandate nel servizio dagli ufficiali di pubblica sicurezza, sotto la dipendenza dell'autorità politica » parmi che questo inconveniente sparirebbe completamente.

Nel medesimo tempo osservo, che anche nella seconda parte è ripetuta la parola « Ministero dell'interno » e che sarebbe opportuno di modificare anche questa, sostituendovi « ministro dell'interno. »

Indelli, relatore. La Commissione accetta questa proposta dell'onorevole Rospigliosi, perchè l'articolo, così modificato, riesce più chiaro.

Presidente. Allora l'articolo suonerebbe così:

« Le guardie di città sono comandate nel servizio dagli ufficiali di pubblica sicurezza, sotto la dipendenza dell'autorità politica.

« Al comando delle guardie nelle città sedi di questura, sarà dal ministro dell'interno designato un ufficiale di pubblica sicurezza, il quale dovrà in servizio vestire la divisa che sarà stabilita dal regolamento. »

Pongo a partito l'articolo 1° nel suo complesso.

(È approvato).

« Art. 2. Il regolamento 5 febbraio 1891, n. 67, sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza e quello 5 febbraio 1891, n. 68, per il Corpo delle guardie di città, saranno modificati e coordinati alle disposizioni precedenti. »

Indelli, relatore. Dopo saranno bisognerebbe aggiungere con *Decreto Reale*.

Presidente. « Art. 2. Il regolamento 5 feb-